



Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

ANNO XXXIV

N. 42

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 31 DICEMBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2003, n. 27:

Norme in materia di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2003, n. 28:

Istituzione del Polo per la lavorazione industriale del carbonio.

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2003, n. 27:

Norme in materia di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella Regione Abruzzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Principi)

1. La presente legge disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità atte a contrastare l'erogazione delle prestazioni individuate al comma 2 a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), al fine di rendere le diverse categorie di erogatori sanitari corresponsabili nel generale impegno di assicurare l'equilibrio finanziario del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
2. L'erogazione a carico del SSN è esclusa per le prestazioni:
 - a) che non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN;
 - b) che non soddisfano i principi di efficacia e di appropriatezza, o la cui efficacia non sia dimostrabile in base a criteri scientifici, o che siano utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
 - c) che, in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le stesse esigenze, non soddisfano al principio di economicità dell'impiego delle risorse o che non garantiscono un uso efficiente delle stesse nelle modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

Art. 2

(Modalità operative per le rilevazioni della spesa farmaceutica, ospedaliera e specialistica)

1. Al fine di creare le condizioni per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) predispongono strumenti di rilevazione sistematica della spesa indotta da prescrizioni farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere effettuate dai medici convenzionati per la medicina generale e la pediatria di libera scelta agli assistiti iscritti nelle proprie liste, della spesa provocata dai medici ospedalieri e da altre strutture di ricovero e cura all'atto di dimissione o in occasione di visite ambulatoriali e di quella derivante dalle prescrizioni dei medici specialisti comunque aventi titolo ad effettuare prescrizioni a carico del SSR.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con periodicità predefinita ai singoli prescrittori e sono oggetto di valutazione congiunta fra questi ed i responsabili delle strutture organizzative distrettuali ed ospedaliere di riferimento, per valutare il loro livello di appropriatezza, anche con

riferimento all'andamento medio registrato a livello aziendale o regionale, delle prescrizioni concernenti le medesime tipologie di consumi sanitari.

3. Il confronto di cui al comma 2, per i medici convenzionati di medicina generale, è effettuato tenendo conto della popolazione, pesata per età e per sesso, inclusa nella lista degli assistiti di ciascun medico.

Art. 3

(Criteri per la definizione dei limiti annuali di spesa)

1. La spesa sanitaria complessiva annualmente assegnata a ciascuna ASL è determinata dall'ammontare dei contributi assegnati dalla Regione in sede di riparto del Fondo sanitario regionale e dalle entrate proprie, con eccezione dei saldi di mobilità.
2. Il 13 per cento della spesa di cui al comma 1 è individuato quale limite aziendale appropriato per l'assistenza farmaceutica territoriale, salvo modifiche dettate da nuove disposizioni statali in materia.
3. Le singole Aziende stabiliscono per ciascun medico un limite economico annuale, individualmente appropriato, determinato tenendo conto delle caratteristiche anagrafiche ed epidemiologiche della popolazione iscritta nella propria lista e con riferimento all'andamento storico della spesa farmaceutica individuale, scalcolando l'eventuale incidenza della fornitura diretta di farmaci effettuata da parte delle strutture pubbliche.
4. Il limite individuale di cui al comma 3 è notificato a ciascun convenzionato, previa negoziazione tra l'interessato e la competente struttura distrettuale, e rappresenta il livello individuale appropriato per l'assistenza farmaceutica, da valutare in correlazione alle altre tipologie di assistenza di cui all'art. 2. L'eventuale esercizio dell'attività professionale dei medici convenzionati attraverso una delle forme associative previste dalla convenzione, può comportare l'attribuzione di un unico livello di spesa riferito al numero complessivo dei medici associati.

Art. 4

(Sanzioni)

1. Il Direttore generale della ASL, ai sensi dell'art. 87 comma 5 quater, della L. 23.12.2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, applica le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 nel caso in cui dalle rilevazioni sistematiche di cui all'art. 2 emerga un duraturo scostamento dal livello appropriato, definito secondo i criteri di cui all'art 3, previa formale contestazione all'interessato ed a seguito della valutazione delle controdeduzioni addotte.
2. Il Direttore generale decade automaticamente dalla carica in caso di mancata attuazione del monitoraggio delle spese previsto dall'art. 2.
3. Il mancato rispetto del livello individuale appropriato, non giustificato da parte dei medici dipendenti, configura mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e comporta, previa contestazione, la riduzione della retribuzione di risultato, sulla base di una graduatoria definita dalla Direzione aziendale in via preventiva e generale.
4. L'effettuazione non giustificata in contraddittorio di prescrizioni farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere da parte dei medici convenzionati di medicina generale e di pediatria di libera scelta, in misura superiore al livello appropriato di cui all'art. 3, anche indipendentemente dall'attivazione degli strumenti previsti dalla convenzione unica nazionale, comporta l'applicazione da parte della

Direzione aziendale di sanzioni stabilite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Organizzazioni di categoria.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente, sulla base dei dati forniti dalle ASL, una relazione nella quale siano evidenziati i dati relativi:
 - alla spesa indotta da prescrizioni farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere effettuate dai medici convenzionati per la medicina generale e la pediatria di libera scelta;
 - alla spesa provocata dai medici ospedalieri e da altre strutture di ricovero e cura all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali;
 - alla spesa derivante dalle prescrizioni dei medici specialisti comunque aventi titolo ad effettuare prescrizioni a carico del SSR.
2. Le relazioni successive alla prima contengono informazioni relative all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino Ufficiale della Regione*”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo

Data a L'Aquila, addi 30 Dicembre 2003

PACE

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2003, n. 28:

Istituzione del Polo per la lavorazione industriale del carbonio.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

Art. 1

(Polo per la lavorazione industriale del carbonio)

1. La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare la produzione e la lavorazione del carbonio, istituisce il "Polo per la lavorazione industriale del carbonio", all'interno del Distretto industriale Vibrata-Tordino-Vomano, comprendente i territori dei comuni di Colonnella e S. Egidio alla Vibrata.

Art. 2

(Finalità del Polo)

1. Il Polo, quale sistema produttivo locale caratterizzato da una elevata concentrazione di attività industriali d'eccellenza con specializzazione nella lavorazione del carbonio, provvede a promuovere interventi a favore delle imprese del settore, singole o associate, per la promozione e l'attuazione di progetti innovativi.
2. Il Polo sostiene, quali interventi prioritari:
 - a) la promozione, partecipazione e organizzazione di se stesso all'interno del Distretto industriale Vibrata-Tordino-Vomano e della rete regionale dei Distretti industriali nonché dei Distretti nazionali ed europei, secondo le misure di coesione e cooperazione della U.E.;
 - b) la formazione specialistica per i quadri aziendali in relazione, in via prioritaria, alla implementazione di modelli volti al raggiungimento di standard aziendali internazionali per la qualità e gestione ambientale (ISO 9000-2000 e ISO 14001);
 - c) lo sviluppo di reti commerciali nazionali e internazionali delle imprese nelle specializzazioni dell'industria del carbonio;
 - d) il supporto alle politiche della qualità, dell'organizzazione e del trasferimento tecnologico alle imprese del carbonio ricadenti nel suo ambito nonché all'incentivazione per l'insediamento di nuove imprese del settore con investimenti a contenuto tecnologico, organizzativo e commerciale avanzati;
 - e) l'occupazione aggiuntiva nei servizi del cosiddetto terzo settore, privato o pubblico;
 - f) l'incontro di domanda e offerta di lavoro in un contesto di moderne relazioni industriali;
 - g) il completamento e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi avanzati per le imprese e per le comunità interessate;
 - h) la tutela e la valorizzazione del lavoro femminile nell'industria della lavorazione del carbonio, con la contestuale incentivazione di attività di supporto per le lavoratrici madri e per la gestione delle famiglie.

Art. 3

(Modalità di gestione del Polo)

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il Comitato di Distretto industriale Vibrata-Tordino-Vomano è integrato con un rappresentante del comune dove ha sede l'impresa con maggiore utilizzo di lavoratori del settore. Il rappresentante del Comune, che provvede alla designazione, è scelto fra tre persone esperte in materia segnalate dall'impresa con maggiore numero di addetti nel settore. Tale membro assume la titolarità di Rappresentante del Polo e provvede a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della presente legge.
2. Il comune di cui al comma 1 indica alla Giunta regionale - Direzione Attività Produttive - il proprio rappresentante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il Presidente della Giunta regionale, su indicazione del Componente la Giunta regionale preposto alle Attività Produttive, provvede a nominare il rappresentante del Polo nell'ambito del Comitato di Distretto e ad avviare le procedure per modificare ed integrare la deliberazione del Consiglio regionale 23/07/1996, n. 34/3.
3. La sede istituzionale per le eventuali necessità di gestione, rappresentanza e valorizzazione del Polo del carbonio è fissata presso il comune di cui al comma 1 oppure presso altra istituzione pubblica su indicazione del componente la Giunta regionale.
4. Al Comitato di Distretto è affidato il monitoraggio e la verifica dei risultati del Polo.

Art. 4

(Contratto di programma)

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere con le imprese, singole o associate, specializzate nella lavorazione del carbonio e ricadenti nell'ambito del Polo, contratti di programma contenenti i piani pluriennali di iniziative e di investimenti atti a generare significative ricadute di investimento produttivo sul territorio.
2. Il Polo usufruisce della consulenza della Direzione regionale competente alle Attività Produttive al fine di definire contratti di programma da sottoscrivere direttamente con il Governo e approvati dal CIPE, finalizzati alla realizzazione di Piani di investimento produttivo nelle aree del Polo stesso.
3. I progetti di intervento devono contenere la dimostrazione dell'aderenza a quanto previsto nei contratti di programma di cui al comma 1 ed in specifico devono contenere :
 - a) la natura e l'ammontare degli investimenti proposti;
 - b) il mercato di riferimento del settore relativo agli investimenti proposti e lo stato del settore relativo alle attività di ricerca proposte;
 - c) gli obiettivi di natura produttiva, commerciale e di mercato sociale degli investimenti proposti e le ricadute occupazionali, economiche e sociali delle attività di ricerca proposte;
 - d) i tempi di attuazione dell'intero investimento;
 - e) le infrastrutture a carattere collettivo necessarie alla realizzazione degli investimenti.
4. Il rappresentante, così come individuato dal comma 1 dell'art. 3, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, invia al Comitato del Distretto industriale Vibrata-Tordino-Vomano una relazione annuale sulle iniziative intraprese dal Polo che viene trasmessa dal Comitato medesimo alla Giunta

regionale, Direzione Attività Produttive, unitamente alla relazione concernente l'attività del Distretto.

Art. 5

(Oneri finanziari)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

Data a L'Aquila, addì 30 Dicembre 2003

PACE